

BANKING AND FINANCE



HIGHLIGHTS

Cyber-security. Le Autorità di vigilanza richiamano l'attenzione dei soggetti vigilati in considerazione delle sanzioni contro la Russia

Crisi Ucraina. EBA invita le istituzioni finanziarie a garantire il rispetto delle sanzioni contro la Russia

Bilancio bancario. Pubblicato in GU il 7° Aggiornamento alla Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 di Banca d'Italia

Bilancio degli intermediari IFRS non bancari. Pubblicata in GU la comunicazione del 21 dicembre 2021 di Banca d'Italia

ESG. Pubblicate le proposte della BIS per le strategie di investimento

Cripto-asset. Consob segnala il rischio in tema di tutela dei consumatori in relazione alle cripto-attività

Polizze Linked. IVASS ha posto in pubblica consultazione lo schema di Regolamento

DALLA CORTE

Commissione di estinzione anticipata. La Corte di Cassazione sancisce l'irrilevanza della commissione nella determinazione del tasso soglia di usurarietà

ALTRE NOTIZIE

ESG. Pubblicato l'intervento di Banca d'Italia sul ruolo dei fattori di sostenibilità nel sistema finanziario

Controparti centrali. ESMA pubblica le linee guida per il processo di revisione e di valutazione prudenziale delle stesse

AML. Il FATF-GAFI ha pubblicato la modifica alla racommandazione in tema di trasparenza e titolarità effettiva delle persone giuridiche

AML. Il FATF-GAFI ha pubblicato un aggiornamento della propria Grey list

Tutela dei consumatori. Audizione IVASS in Parlamento

<u>Cyber-security</u>. Le Autorità di vigilanza richiamano l'attenzione dei soggetti vigilati in considerazione delle sanzioni contro la Russia

Banca d'Italia, CONSOB, IVASS e UIF, in data 7 marzo 2022, hanno pubblicato un comunicato stampa congiunto, al fine di richiamare l'attenzione dei soggetti vigilati sul pieno rispetto delle misure restrittive decise dall'Unione europea in risposta alla situazione in Ucraina.

Nel contesto attuale, le Autorità raccomandano, in particolare, di esercitare la massima attenzione con riferimento al rischio di attacchi informatici, di intensificare le attività di monitoraggio e difesa in relazione a possibili attività di *malware* e di adottare tutte le misure di mitigazione dei rischi che si rendano necessarie.

Le Autorità, inoltre, invitano i soggetti vigilati a considerare attentamente i loro piani di continuità aziendale (business continuity plan) e a garantire il corretto funzionamento e il pronto ripristino dei backup; in tale ambito, viene sottolineata l'importanza di garantire la separazione dell'ambiente di backup da quello di esercizio, valutando la possibilità di prevedere soluzioni di backup offline (ossia che non sianofisicamente o logicamente collegati alla rete) dei sistemi e dei dati essenziali.

Infine, i soggetti vigilati sono tenuti a prestare attenzione nel continuo agli aggiornamenti forniti dal Computer Security Incident Response Team - Italia (https://csirt.gov.it/contenuti?tags=Ucraina).

[clicca qui]

torna su

<u>Crisi Ucraina</u>. EBA invita le istituzioni finanziarie a garantire il rispetto delle sanzioni contro la Russia

EBA, in data 11 marzo 2022, ha pubblicato un documento mediante il quale invita le istituzioni finanziarie a garantire il rispetto delle sanzioni contro la Russia a seguito dell'Invasione dell'Ucraina e a facilitare l'accesso ai conti di pagamento di base per i rifugiati.

EBA, con il documento in commento, sottolinea la necessità che le banche e le altre istituzioni finanziarie europee attuino e rispettino le misure restrittive, adottate dal Consiglio UE, contro la Russia e la Bielorussia.

Da un lato, le istituzioni finanziarie, al loro interno, sono tenute a valutare l'adeguatezza e l'efficacia dei controlli interni e della *governance* per garantire il rispetto di queste misure e per adattare o migliorare i sistemi e i processi.

Dall'altro lato, EBA si occupa del monitoraggio della corretta applicazione da parte delle predette istituzioni delle misure restrittive e delle azioni di natura finanziaria applicate per rispondere alla crisi ucraina.

Inoltre, si evidenzia che le autorità competenti collaborano con le istituzioni vigilate, l'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) e le forze dell'ordine, al fine di identificaree monitorare i casi di frode e di criminalità finanziaria, di prevenire l'elusione delle misure restrittive e di favorire l'applicazione uniforme, in tutto il settore finanziario, delle misure in questione.

[clicca qui]

<u>Bilancio bancario</u>. Pubblicato in GU il 7° Aggiornamento alla Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 di Banca d'Italia

È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 2022, Suppl. Straordinario n. 1, l'aggiornamento n° 7 del 29 ottobre 2021 alla Circolare Banca d'Italia n° 262 del 22 dicembre 2005 "Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione".

La novella ha comportato la ristampa integrale della Circolare n° 262 che contiene le disposizioni che disciplinano, in conformità di quanto previsto dai principi contabili internazionali IAS/IFRS, gli schemi individuali e consolidati del bilancio, della nota integrativa e della relazione sulla gestione che le banche e le società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari sono tenute a produrre.

Il documento in commento si compone dei seguenti quattro capitoli: i) principi generali; ii) bilancio d'impresa; iii) bilancio consolidato; iv) documenti contabili delle succursali di banche di altri Paesi.

Inoltre, il provvedimento contiene alcune appendici recanti gli schemi di riferimento da utilizzare per la redazione dei seguenti documenti: a) schema del bilancio d'impresa; b) schema del bilancio consolidato.

La novella si applica a partire dai bilanci chiusi o in corso al 31 dicembre 2021.

La Banca d'Italia specifica che, in relazione alla natura temporanea dell'emergenza da Covid-19 e delle misure di sostegno, le integrazioni alle disposizioni di bilancio ad esse connesse restano in vigore fino a diversa comunicazione.

[clicca qui]

torna su

<u>Bilancio degli intermediari IFRS non bancari</u>. Pubblicata in GU la comunicazione del 21 dicembre 2021 di Banca d'Italia

È stato pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2022, la comunicazione di Banca d'Italia del 21 dicembre 2021 di aggiornamento delle integrazioni alle disposizioni del provvedimento "Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari" aventi ad oggetto gli impatti del COVID-19 e delle misure a sostegno dell'economia.

Con il documento in commento vengono aggiornate le integrazioni alle disposizioni del Provvedimento "Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari" per fornire al mercato informazioni sugli effetti che il Covid-19 e le misure di sostegno all'economia hanno prodotto sulle strategie, gli obiettivi e le politiche di gestione dei rischi, nonché sulla situazione economico-patrimoniale degli intermediari.

In particolare, Banca d'Italia ha tenuto conto dell'evoluzione normativa comunitaria in materia di trattamento delle moratorie e dei recenti aggiornamenti alle circolari segnaletiche e di bilancio e delle modifiche all'IFRS 16 "Leasing" connesse al Covid-19.

La novella si applica a partire dai bilanci chiusi o in corso al 31 dicembre 2021.

La Banca d'Italia specifica che, in relazione alla natura temporanea dell'emergenza da Covid-19 e delle misure di sostegno, le integrazioni alle disposizioni di bilancio ad esse connesse restano in vigore fino a diversa comunicazione.

[clicca qui]

ESG. Pubblicate le proposte della BIS per le strategie di investimento

La Banca dei Regolamenti Internazionali (Bank for International Settlements – "BIS") ha pubblicato un approfondimento relativo all'utilizzo dei fattori ESG nelle strategie di investimento, evidenziando che tali fattori stanno diventando sempre più importanti per gli asset manager nell'ambito delle attività di implementazione delle strategie di investimento.

La BIS sottolinea anche delle criticità nell'utlizzo di tali fattori in quanto si tratta di elementi che si basano su valori aziendali differenti.

Pertanto, i punteggi ottenuti in relazione a uno dei fattori ESG può creare ambiguità, in quanto il fatto di ottenere un punteggio alto in relazione ad uno degli aspetti considerati non equivale a ottenerlo in un altro di essi.

A riguardo, la BIS prevede di concentrarsi su alcuni elementi presupposto, escludendo le imprese che non soddisfino i requisiti minimi individuati in alcune categorie e potenzianto una strategia di investimento *best in class*.

Questo approccio riduce il *tracking error* del portafoglio e migliora la sua *performance* producendo un grande guadagno nel punteggio ESG principale.

[clicca qui]

torna su

<u>Cripto-asset</u>. Consob segnala il rischio in tema di tutela dei consumatori in relazione alle cripto-attività

Il Presidente di Consob Paolo Savona è intervenuto, in data 9 marzo 2022, in audizione presso la Commissione Parlamentare d'inchiesta, sulla tutela dei consumatori e degli investitori, con particolare riguardo agli investitori in *cripto-asset*.

In particolare, sottolinea Savona, l'esperienza di vigilanza di Consob che interviene per combattere i fenomeni di abusivismo finanziario (offerte al pubblico di strumenti finanziari senza il prospetto informativo, prestazione senza autorizzazione di servizi di investimento), fa emergere anche alcuni comportamenti ricorrenti.

Si evidenzia l'utilizzo sempre maggiore di tecniche di di marketing molto aggressive per per raggiungere il potenziale investitore e si propongono prevalentemente servizi di *trading* su piattaforme *web* e strumenti finanziari di complessa comprensione, come derivati con sottostanti valute, indici di borsa, materie prime e, sempre più frequentemente, criptovalute. Il documento sottolinea altresì che i soggetti abusivi sono spesso società fittizie che dichiarano di avere sede in Paesi extra-europei o che, anche se apparentemente localizzate in UE, sono di fatto irreperibili. Spesso tali operatori dichiarano falsamente di essere stati autorizzati a operare da Autorità europee.

A riguardo, i prodotti offerti abusivamente sono sempre più "atipici" e collegati al mondo delle cripto-attività, ambito nel quale è possibile subire perdite integrali del proprio investimento.

A tal propostito, il documento in commento, passa in rassegna i rischi che discendono dagli investimenti in *cripto-asset* per gli investitori e, in particolare: i) i valori estremamente volatili; ii) la totale assenza di tutele legali; iii) il miraggio di "commissioni zero"; iv) le informazioni rese ad arte inintellegibili; v) i prezzi opachi e manipolabili; vi) esposizione a enormi rischi di pirateria informatica e di discontinuità operativa.

Per questi motivi, Consob ha segnalato l'urgenza di introdurre disposizioni che includano tutele specifiche nella fase precedente l'informativa precontrattuale, essendo proprio la pubblicità *on-line* il primo strumento tramite cui si intercetta l'attenzione del risparmiatore inesperto che viene indotto a compilare moduli presenti *on-line*.

[clicca qui]

<u>Polizze Linked.</u> IVASS ha posto in pubblica consultazione lo schema di Regolamento

IVASS ha posto in pubblica consultazione lo schema di Regolamento recante disposizioni in materia di contratti di assicurazione di cui all'articolo 41, commi 1 e 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ("Codice delle assicurazioni private - CAP").

Con lo schema di Regolamento si intende dettare la nuova disciplina dei contratti c.d. linked, di cui all'articolo 41, commi 1 e 2, del CAP, le cui prestazioni sono direttamente collegate al valore di attivi contenuti in un fondo interno detenuto dall'impresa di assicurazione o di quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR) oppure a un indice azionario o a un altro valore di riferimento diverso da quelli precedentemente menzionati.

Il documento di consultazione in commento propone l'aggiornamento della disciplina suddetta, in coerenza con la novità normative intervenute in ambito europeo e nazionale, di cui alla Circolare n. 474 del 21 febbraio 2002 e del Regolamento n. 32 dell'11 giugno 2009, rispettivamente recanti la disciplina dei prodotti assicurativi collegati a fondi interni o a OICR e delle polizze con prestazioni direttamente collegate a un indice azionario o a un altro valore di riferimento.

Le nuove disposizioni contenute nello schema di Regolamento sono state elaborate tenendo conto della necessità di assicurare l'adeguato coordinamento e la coerenza con gli interventi legislativi, di matrice europea e nazionale, succedutisi nel tempo: la Direttiva Solvency II e successive modifiche e, nel più ampio ambito finanziario, le direttive UCITS4 e il CAP in materia di forme pensionistiche complementari, la Direttiva IDD6 e la relativa regolamentazione europea e nazionale di attuazione. In tal modo si completa il processo di revisione delle norme in materia di investimenti di cui al Titolo III, Capo II-bis del CAP, avviato con l'emanazione del Regolamento IVASS n. 24 del 6 giugno 2016.

La consultazione avrà termine il 9 giugno 2022.

[clicca qui]

<u>Commissione di estinzione anticipata.</u> La Corte di Cassazione sancisce l'irrilevanza della commissione nella determinazione del tasso soglia di usurarietà

La Suprema Corte, con la sentenza in commento, ha ribadito il principio in base al quale, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura appunto corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi.

La Suprema Corte sancisce, pertanto, la differenziazione delle componenti del costo del credito.

In particolare, sulla base di tale assunto, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile cumulare la commissione di estinzione anticipata con gli interessi moratori.

Infatti, la commissione di estinzione anticipata costituisce una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, in favore della banca mutuante, discendenti dal contratto di finanziamento.

Tale commissione di estinzione opera per liberi motivi di ritenuta convenienza e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che la banca mutuante aveva previsto accordando il prestito al mutuatario.

Alla luce di quanto esposto, la commissione predetta non è collegata, se non indirettamente, all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello.

Pertanto, in tal caso, non si è di fronte a "una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente", posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi all'utilizzazione dei fondi da parte del mutuatario.

Ebbene, proprio la natura di penale per il recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che la stessa non sia computabile ai fini della verifica di non usurarietà del tasso d'interesse applicato.

Di converso, gli interessi moratori costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi.

[clicca qui]

torna su

<u>ESG</u>. Pubblicato l'intervento di Banca d'Italia sul ruolo dei fattori di sostenibilità nel sistema finanziario

Il Capo del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia, Giuseppe Siani, in data 11 marzo 2022, ha presentato a Ned Community un intervento dal titolo: "I fattori ESG nel sistema finanziario: il ruolo della vigilanza".

In particolare, nel corso del suo intervento, Siani, ha analizzato le motivazioni dell'importanza dei temi ESG per banche e operatori finanziari e il ruolo della vigilanza bancaria sui rischi climatici, evidenziando i rischi e le opportunità per il sistema finanziario dell'integrazione di tali fattori.

Il documento in commento sottolinea l'importanza dell'applicazione, da parte delle banche, di corrette condizioni di accesso al credito e di fornire assistenza alle imprese nei loro progetti di nuova finanza attraverso l'integrazione di criteri di valutazione del merito creditizio con indicatori di sostenibilità.

[clicca qui]

<u>Controparti centrali</u>. ESMA pubblica le linee guida per il processo di revisione e di valutazione prudenziale delle stesse

ESMA ha pubblicato il *report* finale delle **linee guida volte a riesaminare le disposizioni, le strategie, le procedure e i meccanismi attuati dalle controparti centrali ("CCP")** per conformarsi al Regolamento (UE) n° 648/2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni ("EMIR"), così come previsto dagli articoli 21 e 21 dell'EMIR.

Le linee guida sono volte a raccogliere metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale delle CCP da parte delle autorità competenti, in relazione alle dimensioni, alla struttura, all'organizzazione interna, alla portata e alla complessità delle loro attività.

[clicca qui]

torna su

<u>AML</u>. Il FATF-GAFI ha pubblicato la modifica alla racommandazione in tema di trasparenza e titolarità effettiva delle persone giuridiche

Il Financial Action Task Force – Gruppo d'azione finanziaria ("FATF-GAFI"), ha pubblicato delle modifiche alla propria raccomandazione 24 (R24) e alla sua nota interpretativa in tema di trasparenza e titolarità effettiva delle persone giuridiche.

Questi *standard* più rigorosi rispondono al significativo uso improprio delle persone giuridiche per il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Le modifiche alla R24 richiedono l'utilizzo di una combinazione di diversi meccanismi per la raccolta di informazioni sul titolare effettivo al fine di garantire che siano disponibili alle autorità competenti in modo tempestivo.

La racommandazione in commento evidenzia l'opportunità che i Paesi richiedano alle società di ottenere e conservare informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e di rendere tali informazioni disponibili alle autorità competenti in modo tempestivo.

Inoltre, i Paesi dovrebbero prevedere che le informazioni sulla titolarità effettiva siano detenute da un'autorità pubblica o da un organismo che funga da registro della titolarità effettiva ovvero utilizzare un meccanismo alternativo che fornisca un accesso efficiente a informazioni sulla titolarità effettiva adeguate, accurate e aggiornate da parte delle autorità competenti.

Il GAFI, con la raccomandazione in commento, evidenzia che i Paesi dovrebbero applicare qualsiasi misura supplementare aggiuntiva necessaria per garantire la determinazione della titolarità effettiva di una società. Tali misure aggiuntive includono la detenzione di informazioni sulla titolarità effettiva ottenute da istituti finanziari e professionisti regolamentati, ovvero detenute da autorità di regolamentazione o in borse valori.

Il GAFI auspica che tutti i Paesi adottino misure concrete per procedere prontamente anche alla modifica della raccomandazione 25 al fine di adottare dei nuovi *standard* di titolarità effettiva coerenti e personalizzati.

[clicca qui]

<u>AML</u>. Il FATF-GAFI ha pubblicato un aggiornamento della propria Grey list

Il Financial Action Task Force – Gruppo d'azione finanziaria ("FATF-GAFI"), ha pubblicato un aggiornamento della propria "Grey list".

In particolare, nel documento in commento, si segnalano alcuni Paesi soggetti a maggiore monitoraggio, poiché impegnati più degli altri ad affrontare le carenze strategiche per contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Il GAFI invita tali Stati a completare i loro piani d'azione rapidamente e nei tempi concordati.

Inoltre, il GAFI esprime il suo apprezzamento nei confronti di alcuni di questi Paesi che, nel 2021, nonostante la crisi epidemiologica da Covid-19, hanno fatto grandi progressi nella lotta al riciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo.

[clicca qui]

torna su

Tutela dei consumatori. Audizione IVASS in Parlamento

Il Consigliere dell'IVASS, Riccardo Cesari è intervenuto in udienza presso la Commissione Parlamentare di inchiesta sulla **tutela dei consumatori e degli utenti nel mercato assicurativo.**

L'intervento in esame è diviso in due parti. Nella prima si descrive l'attività dell'IVASS che quotidianamente si occupa della tutela del consumatore nel settore assicurativo.

Nella seconda parte si illustrano alcune proposte di interventi normativi volti a migliorare la protezione dei consumatori, sia direttamente, in termini di efficacia dell'azione di vigilanza, sia indirettamente, attraverso elementi di trasparenza, mobilità, concorrenza che rafforzano i meccanismi di mercato e beneficiano i fruitori dei servizi assicurativi.

In particolare, nel corso del suo intervento, Cesari si è soffermato sui seguenti profili: i) l'azione di tutela dei consumatori nel settore assicurativo; ii) la gestione dei reclami; iii) il contact center; iv) il contrasto all'abusivismo; v) l'arbitro assicurativo; vi) il mistery shopping; vii) l'educazione assicurativa; viii) alcune proposte normative per la tutela degli assicurati; ix) l'avvio di "preventivass"; x) la riforma della CARD; xi) la riforma del Bonus/Malus; xii) l'utilizzo delle risorse digitali nella r.c. auto; xiii) la sanità integrativa; xiv) la proposta di una banca dati nazionale dei sinistri nella r.c. sanitaria; xv) la semplificazione dei contratti e tempi certi di liquidazione; xvi) la calibrazione del sistema sanzionatorio.

[clicca qui]

Consultazioni concluse

normativa non ancora emanata

BANCA D'ITALIA

- Disposizioni della Banca d'Italia in materia di "Riserve di capitale e strumenti macroprudenziali basati sulle caratteristiche dei clienti e dei finanziamenti"
- Modifiche alle Istruzioni per la rilevazione dei TEGM ai sensi della legge sull'usura
- Disposizioni in materia di piani di risanamento Applicazione del Regolamento Delegato (UE) n. 348/2019 della Commissione europea del 25 ottobre 2018
- Segnalazioni statistiche di vigilanza delle società fiduciarie
 - Modifica alla disciplina sulle grandi esposizioni contenuta nelle Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari

CONSOB

- Revisione periodica e proposte di modifica al Regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale
- Revisione periodica delle Disposizioni riguardanti il modello rolling per la gestione degli aumenti di capitale iperdiluitivi

IVASS

 Schema di Regolamento IVASS recante disposizioni in materia di sistemi di segnalazione delle violazioni di cui agli articoli 10-quater e 10-quinquies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ____

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legaletributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano	Roma	Padova	Verona
Piazza Pio XI, 1	Via Flaminia, 135	Galleria dei Borromeo, 3	Via Antonio Locatelli, 3
20123 Milano	00196 Roma	35137 Padova	37122 - Verona
T +39 02 45 381 201	T +39 06 8091 3201	T +39 049 877 5811	T +39 045 809 7000
F +39 02 45 381 245	F +39 06 80 91 32 232	F +39 049 877 5838	F +39 045 809 7010
milano@legalitax.it	roma@legalitax.it	padova@legalitax.it	verona@legalitax.it